

Fondazione Luca Pacioli



**NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE FINANZIARIA
PER IL 2005**

(disegno di legge Atto Camera n. 5310)

Documento n. 23 del 12 ottobre 2004

SCHEDA DI LETTURA

INDICE

<i>Premessa</i>	Pag.	1
1. REDDITI IMMOBILIARI	“	1
1.1. <i>Integrazione degli atti per i quali è previsto l’obbligo di indicazione del codice fiscale</i>	“	1
1.2. <i>Revisione delle rendite catastali e aggiornamento della banca dati catastali</i>	“	2
1.3. <i>Novità in materia TARSU</i>	“	3
1.4. <i>Lotta all’evasione sulle locazioni</i>	“	3
2. LOTTA AL SOMMERSO	“	4
3. CONTRASTO ALL’EVASIONE IN MATERIA DI IVA	“	4
3.1. <i>Presentazione della dichiarazione in via telematica</i>	“	4
3.2. <i>Elenco dei clienti e dei fornitori</i>	“	4
3.3. <i>Mappatura delle vetture acquistate negli altri Paesi UE</i>	“	5
3.4. <i>Cessioni all’esportazione. Comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute dal cedente</i>	“	5
3.5. <i>Solidarietà del cessionario per le cessioni di beni a prezzi inferiori al valore normale</i>	“	6
4. STUDI DI SETTORE	“	6
4.1. <i>Revisione</i>	“	6
4.2. <i>Rilievo ai fini dell’accertamento</i>	“	6
4.3. <i>Soggetti interessati</i>	“	7
4.4. <i>Adeguamento</i>	“	7
5. PIANIFICAZIONE FISCALE CONCORDATA	“	8
5.1. <i>Soggetti</i>	“	8
5.2. <i>Effetti e procedura</i>	“	8
5.3. <i>Vantaggi per il contribuente</i>	“	9
5.4. <i>Mancato rispetto della pianificazione</i>	“	10
6. POTERI DI ACCERTAMENTO DEGLI UFFICI	“	10
7. COMUNICAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA	“	11
8. RESPONSABILITÀ PENALE PER OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE	“	11
9. POTERI DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE	“	11
10. RATEAZIONE DELLE IMPOSTE RISULTANTI DA ACCERTAMENTO CON ADESIONE O CONSEGUENTI A CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	“	12
11. VERSAMENTO DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	“	12
12. REGIME FISCALE APPLICABILE ALLE SOCIETÀ COOPERATIVE	“	13

12.1. <i>Cooperative a mutualità prevalente</i>	“	13
12.2. <i>Cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente</i>	“	14
13. VERSAMENTO DELL'IVA	“	14
14. AFFRANCAMENTO DELLE RISERVE E FONDI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA	“	14
15. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI TABACCHI	“	15
16. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTO ED ENALOTTO	“	16
17. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIDEOGIUOCHI	“	16
18. IVA INDETRAIBILE	“	16
19. PROROGA AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI IRPEF ED IVA	“	17
20. PROROGA AGEVOLAZIONI PER I COMUNI DELLA VALLE DEL BELICE	“	17
21. PROROGA AGEVOLAZIONI PER IL PATRIMONIO BOSCHIVO	“	17
22. IRAP SUL SETTORE AGRICOLO E DELLA PESCA	“	18
23. DISPOSIZIONI A FAVORE DI AGRICOLTURA, PESCA E PRODOTTI ENERGETICI	“	18
24. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISA	“	18

NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2005

(disegno di legge Atto Camera n. 5310)

Premessa

Secondo le dichiarazioni del Governo, la manovra finanziaria di fine anno sarà realizzata mediante due provvedimenti normativi:

- la legge finanziaria per il 2005, che persegue l'obiettivo programmatico di ridurre il deficit di bilancio al 2,7% del PIL, rispetto all'andamento tendenziale 2005, stimato al 4,4% del PIL;
- altro provvedimento per lo sviluppo, da presentare a breve, che conterrà interventi per il rilancio della competitività e misure per la tutela del potere d'acquisto. In questo ambito, sarà pure attuato un importante modulo della riforma fiscale.

Il disegno di legge finanziaria per il 2005 è stato presentato alla Camera il 30 settembre scorso (Atto Camera n. 5310).

La presente scheda di lettura ne fornisce una prima informazione per le disposizioni di natura tributaria di generale interesse. Si avverte che le disposizioni richiamate non hanno alcuna efficacia, mancando ancora una loro definitiva approvazione da parte del Parlamento.

Nulla di preciso si sa invece circa il provvedimento sullo sviluppo.

* * *

1. REDDITI IMMOBILIARI

L'art. 32 del disegno di legge finanziaria per il 2005 contiene disposizioni volte a contrastare la lotta all'evasione immobiliare.

1.1. Integrazione degli atti per i quali è previsto l'obbligo di indicazione del codice fiscale (Art. 32, commi da 1 a 3)

Il codice fiscale va indicato anche sui documenti relativi a:

- permessi di costruzione o altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia;
- denunce di inizio attività (*Dia*) presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia.

I dati e le notizie relativi ai predetti atti sono comunicati dagli uffici pubblici all'anagrafe tributaria.

Stesso obbligo di indicare il codice fiscale vale, oltre che per i contratti di somministrazione di energia elettrica (già previsto), anche per i contratti di somministrazione di:

- servizi telefonici;
- servizi idrici;
- gas.

Le aziende, gli istituti, gli enti e le società devono comunicare all'anagrafe tributaria, presso cui è attivata l'utenza, i dati e le notizie riguardanti tali contratti insieme ai dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza stessa. Questi ultimi dati catastali saranno acquisiti per i nuovi contratti stipulati a decorrere dal 1° aprile 2005. Per i contratti in essere i dati catastali saranno richiesti in occasione del rinnovo o della modificazione del contratto.

1.2. Revisione delle rendite catastali e aggiornamento della banca dati catastali (Art. 32, commi da 4 a 8)

I comuni potranno richiedere all'Agenzia del territorio la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali per le quali la differenza fra valore di mercato e valore medio catastale - ai fini della applicazione dell'*ICI* - sia superiore a quella che si può ricavare dalla media delle microzone del Comune nel suo complesso.

Gli stessi comuni, in presenza di immobili non dichiarati in catasto o per i quali risultino variazioni di classamento, potranno chiedere ai proprietari dell'immobile la presentazione di atti di aggiornamento. Qualora i soggetti interessati non ottemperino entro novanta giorni dalla notifica, gli uffici dell'Agenzia del territorio provvederanno, con oneri a carico del contribuente, all'iscrizione in catasto dell'immobile ed alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate.

Le rendite catastali dichiarate o accertate produrranno effetto fiscale a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di mancata presentazione della denuncia catastale.

Le modalità per rendere operative le disposizioni sopra illustrate saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio.

La sanzione per la mancata richiesta di iscrizione al catasto degli immobili è aumentata da 258 euro a 2.066 euro.

1.3. *Novità in materia TARSU* (Art. 32, comma 9)

Dal 1° gennaio 2005, per gli immobili censiti nel catasto fabbricati, la superficie di riferimento non può essere inferiore all'80% della superficie catastale.

Per gli immobili già denunciati, il Comune modifica d'ufficio le superfici dichiarate che siano inferiori alla quota prevista, a seguito di incrocio con i dati forniti dall'Agenzia del territorio. Di ciò è data comunicazione al contribuente.

Nel caso in cui manchino i dati necessari per quantificare la superficie, il comune invita i proprietari a presentare la planimetria catastale agli uffici del Territorio.

1.4. *Lotta all'evasione sulle locazioni* (Art. 32, commi da 10 a 15)

I contratti di locazione sono nulli se non registrati.

Per quanto riguarda l'accertamento fiscale, l'accertamento è escluso:

- ai fini dell'imposta di registro, se il canone di locazione dichiarato è almeno pari al 10% del valore catastale;
- ai fini *Irpef*, se il reddito del fabbricato è dichiarato nella misura corrispondente al canone di locazione risultante dal contratto, ridotto del 15%, ovvero, se superiore, nella misura corrispondente al 10% del valore catastale.

Sempre ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi, nel caso in cui sia stata omessa la registrazione del contratto di locazione di immobili, si presume, salvo documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi di imposta antecedenti a quello nel quale è accertato il rapporto stesso. Per la determinazione del reddito, l'importo del canone è presunto nella misura del 10% del valore dell'immobile.

In relazione all'obbligo imposto a chiunque ceda la proprietà o il godimento di un fabbricato di dare comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza dei dati riguardanti l'ubicazione dell'immobile nonché le generalità della controparte (acquirente o locatario), è disposto:

- il modello di comunicazione, approvato per decreto, va inoltrato all'Agenzia delle entrate in via telematica;
- la comunicazione può essere effettuata anche per il tramite degli intermediari incaricati e per il tramite degli uffici dell'Agenzia;
- l'Agenzia comunica i dati relativi al Ministero dell'interno;

- la registrazione dell'atto di cessione vale anche come adempimento dell'obbligo di comunicazione;
- l'obbligo di comunicazione è esteso agli intermediari immobiliari (comma 13).

2. LOTTA AL SOMMERSO

(Art. 32, commi da 1 a 3)

Le banche, la società Poste Italiane s.p.a., gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio ed ogni altro operatore finanziario sono tenuti a rilevare ed a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria.

Tutte le comunicazioni di dati all'anagrafe tributaria, da parte di tutti i soggetti obbligati (enti pubblici e privati, società, banche, ecc.) vanno fatte esclusivamente per via telematica secondo le modalità ed i termini di trasmissione che verranno definite con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

3. CONTRASTO ALL'EVASIONE IN MATERIA DI IVA

3.1. *Presentazione della dichiarazione in via telematica*

(Art. 33, comma 1)

Sono escluse dalla presentazione della dichiarazione in via telematica le persone fisiche che hanno realizzato un volume di affari ai fini IVA inferiore a 10.000 euro (il limite precedente era di 25.800 euro).

3.2. *Elenco dei clienti e dei fornitori*

(Art. 33, comma 2)

La comunicazione dei dati IVA, che i contribuenti sono obbligati a trasmettere in via telematica entro il mese di febbraio di ciascun anno (art. 8-*bis* del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322) è integrata con l'elenco dei clienti e dei fornitori.

In particolare, per ciascun soggetto dovrà essere riportato l'importo complessivo delle operazioni effettuate (al netto delle relative note di variazione), con:

- l'indicazione dell'imponibile;
- l'indicazione dell'imposta;
- l'indicazione dell'importo delle operazioni non imponibili;
- l'indicazione dell'importo delle operazioni esenti¹.

L'elenco dei clienti e dei fornitori non deve essere comunicato dai contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA, vale a dire:

- i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti da Iva;²
- i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno registrato operazioni intracomunitarie;
- i contribuenti esonerati ai sensi di disposizioni normative specifiche.

3.3. Mappatura delle vetture acquistate negli altri Paesi UE (Art. 33, commi da 3 a 5)

Per contrastare le frodi IVA sui veicoli provenienti dai Paesi UE, è disposto che, attraverso lo *sportello telematico dell'automobilista*, i soggetti d'imposta trasmetteranno - entro 15 giorni dall'acquisto - il numero identificativo intracomunitario o, in presenza di successivi passaggi interni precedenti l'immatricolazione, il codice fiscale del fornitore, nonché il numero di telaio dell'autoveicolo o motoveicolo acquistati.

I contenuti e le modalità delle comunicazioni saranno stabiliti con decreto del Capo del dipartimento per i trasporti terrestri e per i trasporti informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e del Direttore dell'agenzia delle Entrate.

3.4. Cessioni all'esportazione. Comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute dal cedente (Art. 33, commi 6, 8, 9 e 10)

Il cedente o prestatore, che riceve dal proprio cliente una lettera d'intento, ha l'obbligo di trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 16 del mese successivo, i dati contenuti nella stessa, secondo le modalità che saranno determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia.

¹ Un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate - da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale - preciserà gli elementi informativi da indicare negli elenchi, nonché le modalità per il loro invio in via telematica.

² Salvo che siano tenuti alle rettifiche delle detrazioni di cui all'art. 19 *bis*² del DPR n. 600/1973

La disposizione vuole contrastare i fenomeni di frode, imponendo al cedente di dare notizia all'ufficio finanziario delle cessioni che effettua senza applicazione dell'imposta, in quanto il cliente ha realizzato cessioni alle esportazioni in misura superiore al 10% del proprio volume d'affari.

3.5. *Solidarietà del cessionario per le cessioni di beni a prezzi inferiori al valore normale*
(Art. 33, comma 11)

I contribuenti IVA che acquistano determinati beni o servizi (da individuare con apposito decreto ministeriale) a prezzi inferiori rispetto al loro valore normale sono solidalmente responsabili per il mancato versamento dell'imposta da parte del cedente.

L'acquirente potrà provare - documentalmente - che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato da eventi o situazioni oggettivamente rilevabili ovvero sulla base di specifiche norme di legge o, comunque, che non c'è alcun collegamento tra il livello del prezzo del bene ceduto ed il mancato pagamento dell'imposta.

4. STUDI DI SETTORE

4.1. *Revisione*
(Art. 34, comma 13)

Gli studi di settore sono:

- soggetti a revisione, sentite le associazioni professionali e di categoria, entro quattro anni dalla loro entrata in vigore o dall'ultima revisione;
- aggiornati, annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sulla base delle elaborazioni dell'ISTAT che individuano indici differenziati per settore, territorio e dimensione degli operatori delle categorie interessate³.

4.2. *Rilievo ai fini dell'accertamento*
(Art. 34, commi 17 e 18)

Gli accertamenti basati sugli studi di settore (e sui parametri) non pregiudicano ulteriori accertamenti riguardanti lo stesso reddito d'impresa o di lavoro autonomo (oltre che diverse categorie reddituali, come attualmente previsto), anche qualora gli stessi siano definiti in sede di accertamento con adesione e di conciliazione.

³ L'ISTAT, in particolare, comunica i predetti dati entro il mese di gennaio di ciascun anno; il provvedimento del Direttore dell'Agenzia, a sua volta, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo ed ha effetto con riguardo ai redditi del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente

4.3. *Soggetti interessati* (Art. 34, comma 19)

Al momento, il ricorso agli studi di settore è previsto (art. 10, commi 2 e 3, della legge 8 maggio 1998, n. 146) nei confronti di tutti i contribuenti in contabilità semplificata, nonché:

- per i contribuenti in contabilità ordinaria su opzione e gli esercenti arti o professioni qualora, in almeno due periodi di imposta su tre consecutivi considerati, l'ammontare dei compensi e dei ricavi determinabili in base agli studi di settore sia superiore a quello dichiarato dal contribuente;
- per i contribuenti in contabilità ordinaria, anche per opzione, qualora a seguito dell'attività di accertamento, risulti dal verbale di ispezione la motivata inattendibilità delle scritture contabili, a causa di gravi contraddizioni o irregolarità.

In questi due casi la legge autorizza la quantificazione del reddito alla luce degli indici degli studi.

La finanziaria prevede l'abrogazione delle disposizioni citate, introducendo una equiparazione tra contribuenti in contabilità semplificata e contribuenti in contabilità ordinaria.

Di conseguenza, a decorrere dal periodo d'imposta 2004, gli accertamenti basati sugli studi di settore potranno essere effettuati nei confronti degli esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria, anche per opzione, e degli esercenti arti e professioni applicando le stesse regole già previste per le imprese in contabilità semplificata. Quindi non occorre più lo scostamento dai ricavi o compensi presunti per almeno due periodi d'imposta su tre considerati ma sarà sufficiente lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito desumibile dagli studi per un solo periodo d'imposta ai fini dell'accertamento.

Per i soggetti in contabilità ordinaria "per natura", non è più richiesta la prova della inattendibilità della contabilità.

4.4. *Adeguamento* (Art. 34, comma 20)

L'adeguamento in dichiarazione senza sanzioni alle risultanze dello studio di settore:

- può essere effettuato anche per i periodi d'imposta successivi al primo in cui ha trovato applicazione o è stato revisionato;
- ha effetto anche ai fini dell'IRAP.

Ai fini dell'IVA l'adeguamento va effettuato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito (quindi anticipatamente rispetto al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi attualmente previsto). I maggiori corrispettivi vanno annotati nello stesso termine in apposita sezione dei registri delle fatture emesse e dei corrispettivi e successivamente indicati nella dichiarazione annuale.

5. PIANIFICAZIONE FISCALE CONCORDATA

Dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2005, è introdotto un nuovo istituto, denominato “Pianificazione fiscale concordata”.

5.1. *Soggetti* (Art. 34, commi 1 e 2)

Le categorie di contribuenti cui è destinato il nuovo istituto sono:

- gli esercenti arti e professioni (percettori di lavoro autonomo);
- i titolari di reddito d'impresa.

Sono esclusi:

- i contribuenti che si sono avvalsi di regimi forfetari di determinazione dell'imponibile o dell'imposta per l'esercizio 2003;
- quelli non in attività al 1° gennaio 2002;
- quelli che hanno dichiarato ricavi o compensi superiori ai 5,16 milioni di euro per l'anno 2003 (ai quali non sono applicabili gli studi di settore);
- quelli che abbiano omesso la dichiarazione dei redditi per i periodi 2002 e 2003.

5.2. *Effetti e procedura* (Art. 34, commi 1, da 3 a 5 e 11)

La “pianificazione fiscale concordata” determina la *definizione preventiva* della base imponibile dell'attività svolta per un triennio (commi 1 e 3). Più precisamente, fermo rimanendo l'obbligo di dichiarazione dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti, il contribuente ha la possibilità di determinare anticipatamente i ricavi o compensi e i redditi di un triennio.

La pianificazione fiscale si realizza attraverso una proposta dell'Agenzia delle entrate comunicata al singolo contribuente⁴ e una adesione facoltativa di questo.

La proposta individuale dell'Agenzia è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria che tengono conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore, dei dati desunti dall'andamento dell'economia nazionale e di settore, nonché di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente (comma 4).

⁴ Le modalità di invio delle proposte, anche in forma telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari, professionisti incaricati, saranno definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (comma 12).

L'adesione del contribuente si perfeziona con l'accettazione degli importi proposti e deve essere comunicata all'Agenzia entro 30 giorni dal ricevimento della proposta (comma 5).

Con l'adesione, il contribuente si impegna a dichiarare i ricavi o compensi e la base imponibile dell'attività svolta, per ogni singolo anno del triennio, nella misura proposta dall'Agenzia⁵. L'impegno non riguarda eventuali componenti positivi o negativi di carattere straordinario.

Il contribuente (che non intenda accettare gli importi proposti) può definire la proposta in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia ma solo se sia in grado di documentare una evidente infondatezza della medesima sulla base di elementi rilevanti e certi (comma 5).

L'Agenzia delle entrate provvederà a comunicare le proposte di pianificazione nel corso del triennio (comma 11).

Al riguardo, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze saranno individuate:

- le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi trova applicazione la pianificazione;
- le modalità di quantificazione delle proposte (in altri termini, si tratterà di specificare in che modo dai dati dell'anagrafe tributaria, dalle risultanze degli studi di settore, dai dati dell'andamento complessivo dell'economia nazionale per distinti settori di attività economica si giunga alla predeterminazione della base imponibile del singolo contribuente);
- le norme di attuazione;
- le categorie di contribuenti *“che possono definire i redditi mediante la esclusiva accettazione degli importi proposti per uno o due periodi d'imposta”*.

Quest'ultima precisazione sembra prevedere un ulteriore regime di pianificazione, non triennale, ma annuale o biennale, applicabile a specifiche categorie di contribuenti, ai quali sarebbe data la sola possibilità di accettare la proposta dell'amministrazione, con esclusione di ogni possibilità di contraddittorio.

5.3. *Vantaggi per il contribuente* (Art. 34, commi 6 e 8)

A fronte dell'impegno assunto, il contribuente ottiene alcuni vantaggi.

⁵ Ai fini IVA, all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili e il volume d'affari dichiarato (comma 7).

Per i periodi d'imposta oggetto di pianificazione:

- l'amministrazione finanziaria non ha il potere di rettificare la dichiarazione ai fini delle imposte sul reddito, previsto dall'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973.

Ai fini IVA, sono inibiti i poteri di rettifica analitico-induttiva (art. 54, secondo comma, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972) e quelli di accertamento induttivo (art. 55, secondo comma, n. 3, D.P.R. n. 633/1972);

- l'aliquota marginale dell'imposta sul reddito (esclusa quella del 23%) e l'aliquota IRES sono ridotte di 4 punti percentuali, per la parte di reddito dichiarato eccedente quello definito;
- è esclusa l'applicazione dei contributi previdenziali per la parte di reddito dichiarato eccedente quello definito.

I vantaggi non operano qualora sia constatata l'emissione o l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (comma 10).

5.4. Mancato rispetto della pianificazione (Art. 34, comma 9)

Il contribuente che non dichiara ricavi o compensi e redditi nella misura che si era impegnato a rispettare deve comunicarlo nella dichiarazione dei redditi.

In tal caso, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale, sia ai fini delle imposte sui redditi, sulla base del reddito oggetto dell'accordo, sia ai fini IVA, in ragione del volume d'affari corrispondenti ai ricavi o compensi a base dell'accordo.

L'accertamento parziale può essere evitato solo nelle ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili, mediante il procedimento di accertamento con adesione.

6. POTERI DI ACCERTAMENTO DEGLI UFFICI *(Art. 34, comma 14)*

Importante è la modifica degli artt. 32 del DPR 600/73 e 51 del DPR 633/72 che disciplinano i poteri istruttori dell'amministrazione finanziaria.

Le norme interessate riguardano, in particolare, il potere della amministrazione di richiedere dati, chiarimenti ed informazioni sul contribuente a terzi, organi e

amministrazioni dello Stato, enti pubblici non economici, società ed enti di assicurazione, banche.

E' stato stabilito che richieste e risposte possano essere formulate e debbano essere fornite anche in via telematica.⁶

7. COMUNICAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

(Art. 34, comma 21)

A seguito dell'attività di controllo formale della dichiarazione ex art. 36-*bis* del D.P.R. n. 600/73, l'Agenzia delle entrate comunica mediante raccomandata ai contribuenti l'esito dell'attività di liquidazione anche relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

Si precisa che il pagamento deve essere effettuato nel termine di 30 giorni, decorsi inutilmente i quali si procede ad iscrizione al ruolo dell'imposta, con applicazione di sanzioni ed interessi.

8. RESPONSABILITÀ PENALE PER OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE

(Art. 34, comma 23)

Si reintroduce la responsabilità penale per l'omesso versamento delle ritenute alla fonte.

E' punito con la reclusione chi non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti.

La responsabilità sussiste solo se l'ammontare delle ritenute non versate non sia inferiore a 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

9. POTERI DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

(Art. 34, commi 24 e 37)

A partire dai ruoli resi esecutivi a partire dal 1° gennaio 2005, sono ampliati i poteri

⁶ Si tratterà poi di verificare in che modo il soggetto, cui la richiesta sia pervenuta attraverso strumenti telematici, possa controllare la previa acquisizione delle autorizzazioni alle indagini, ove richieste dalla legge, come nel caso degli accertamenti bancari.

del concessionario della riscossione. Sono a lui attribuiti il potere di esercitare azioni cautelari e conservative ed ogni altra azione prevista a tutela del creditore dalle norme del diritto comune.⁷

È prevista inoltre, con norma di chiusura, una proroga, fino al 31 dicembre 2005, della durata delle concessioni del servizio nazionale della riscossione e degli incarichi di commissario governativo.

10. RATEAZIONE DELLE IMPOSTE RISULTANTI DA ACCERTAMENTO CON ADESIONE O CONSEGUENTI A CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

(Art. 34, commi 27 e 28)

Resta confermata la possibilità di procedere a versamento rateizzato delle somme dovute in seguito ad accertamento con adesione e conciliazione giudiziale.

La novità è rappresentata dal rafforzamento della garanzia del fisco e dall'inasprimento delle sanzioni applicabili.

Il contribuente è tenuto a prestare per il versamento delle somme dovute un'idonea garanzia, costituita da polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. Si prevede, tra l'altro che, nel caso di mancato pagamento anche solo di una rata successiva, se il garante non versa l'importo dovuto entro 30 giorni dalla notificazione di uno specifico invito dell'amministrazione, si procede all'iscrizione a ruolo delle somme sia a carico del contribuente che nei confronti del garante.

11. VERSAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

(Art. 34, comma 34)

E' previsto che il pagamento dell'ICI debba avvenire utilizzando esclusivamente il modello di pagamento unificato (F24).

La modifica viene incontro ad una richiesta di semplificazione prospettata in passato dalla Fondazione Luca Pacioli all'Agenzia delle entrate.

⁷ Tra l'altro è previsto che l'ufficio ha il potere di comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari, esecutive, conservative ed ogni altra azione che si possa intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo. Sempre nell'interesse del fisco alla soddisfazione del credito tributario è previsto che il concessionario, prima di avviare le procedure di espropriazione, possa richiedere a terzi, debitori a loro volta del soggetto iscritto a ruolo, di indicare per iscritto, anche in modo generico, le cose e le somme da loro dovute al creditore.

12. REGIME FISCALE APPLICABILE ALLE SOCIETÀ COOPERATIVE

In materia di imposte sui redditi, l'articolo 36 del disegno di legge finanziaria per il 2005 prevede disposizioni che si applicano alle società cooperative, facendo distinzione tra le c.d. cooperative a mutualità prevalente e le c.d. cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, a decorrere dai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003.

12.1. Cooperative a mutualità prevalente (Art. 36, commi da 1 a 5)

Per le società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente, le agevolazioni fiscali previste dall'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904⁸ non si applicano:

- per quanto concerne le cooperative agricole e loro consorzi e le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, per la quota del 20% degli utili netti annuali;
- per quanto concerne, invece, le altre cooperative e loro consorzi per la quota del 30% degli utili netti annuali.

L'esenzione dall'IRES prevista dall'art. 10 del D.P.R. 29 ottobre 1973, n. 601, per le cooperative agricole e loro consorzi e le cooperative della piccola pesca e loro consorzi non si applica limitatamente alla quota del 20% degli utili netti annuali.

Con riferimento alle cooperative di produzione e lavoro, l'art. 11 del D.P.R. 29 ottobre 1973, n. 601⁹, si applica limitatamente al reddito imponibile derivante dall'indeducibilità dell'IRAP.

Tali previsioni non si applicano nei confronti delle cooperative sociali e dei loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

In ogni caso, restano salve le disposizioni previste dall'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, concernente i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

⁸ Tale articolo dispone che non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento.

⁹ Tale articolo prevede che i redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi siano esenti dall'IRESE se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità, comprese le somme di cui all'ultimo comma, non è inferiore al 50% dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Se l'ammontare delle retribuzioni è inferiore al 50%, ma non al 25% dell'ammontare complessivo degli altri costi l'IRESE è ridotto alla metà.

Per le società cooperative di produzione le disposizioni del comma precedente si applicano a condizione che per i soci ricorrano tutti i requisiti previsti, per i soci delle cooperative di lavoro, dall'articolo 23 del D.Lgs. C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

Nella determinazione del reddito delle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono ammesse in deduzione le somme erogate ai soci lavoratori a titolo di integrazione delle retribuzioni fino al limite dei salari correnti aumentati del 20%.

12.2. *Cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente* (Art. 36, commi 6, 7 e 8)

Per le società cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente, resta ferma l'applicabilità dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, esclusivamente con riferimento alla quota di utili netti annuali destinata a riserva minima obbligatoria, a condizione che lo statuto preveda la indivisibilità delle riserve.

Gli interessi sulle somme che complessivamente i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi alle condizioni previste dall'art. 13 del D.P.R. 29 ottobre 1973, n. 601, sono indeducibili per la parte che supera l'ammontare complessivo calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei Buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90.

Le modifiche di cui sopra decorreranno dai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003.

13. **VERSAMENTO DELL'IVA** (Art. 36, commi 9 e 10)

A decorrere dal 1° gennaio 2005, le disposizioni che disciplinano le modalità di liquidazione e versamento dell'IVA contenute nei DD.MM. del 24 ottobre 2000, n. 370 e n. 366 (relativi, rispettivamente, all'applicazione dell'IVA nei confronti dei contribuenti che gestiscono il servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed il servizio di fognatura e depurazione, i cui corrispettivi sono da addebitarsi mediante bolletta – D.M. n. 370 – ed all'applicazione dell'IVA relativa alle operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni – D.M. n. 366) non si applicano ai soggetti che nell'anno solare precedente hanno versato l'imposta in misura superiore a 2 milioni di euro.

Gli stessi soggetti hanno facoltà di eseguire le annotazioni relative alle operazioni effettuate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

14. **AFFRANCAMENTO DELLE RISERVE E FONDI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA** (Art. 36, commi da 11 a 16)

Possono essere affrancate le riserve e i fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004.

L'affrancamento può avvenire per l'intero ammontare della riserva o del fondo o anche solo per una parte. Sono escluse dalla disposizione agevolativa le sole riserve per ammortamenti anticipati.

Meccanismo applicativo

Le riserve e i fondi in sospensione di imposta affrancabili sono assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, nella misura del 10%.

Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, 30 dicembre 1991, n. 413 e 21 novembre 2000, n. 342, compresi quelli costituiti ai sensi dell'art. 14 della legge n. 342 del 2000, l'imposta sostitutiva è ridotta al 4%.

L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2004 ed è versata, in unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi di tale esercizio.

L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all'art. 2365 del codice civile, con le modalità di cui all'art. 2445, secondo comma, del medesimo codice.

Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Effetti dell'affrancamento

Le riserve ed i fondi ed i saldi attivi di rivalutazione, assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa ovvero della società e dell'ente e in caso di distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito d'imposta previsto dall'art. 4, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, dall'art. 26, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e dell'art. 13, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

15. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI TABACCHI

(Art. 36, commi 17 e 18)

Per l'anno 2005, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze–Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato viene aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati al fine di assicurare un maggior gettito all'Erario complessivo pari a 500 milioni di euro.

Per il perseguimento di obiettivi di tutela e di difesa della salute pubblica, sempre con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-

–Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto conto anche dell'andamento del mercato e delle variazioni dei prezzi di vendita al dettaglio delle sigarette, possono essere individuati criteri e modalità di determinazione di un loro prezzo minimo di vendita al pubblico.

16. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTO ED ENALOTTO

(Art. 36, commi da 19 a 21)

Al fine di una tendenziale armonizzazione della misura del prelievo erariale sul Lotto a quella vigente per altri tipi di gioco, è prevista l'unificazione delle percentuali delle ritenute al 10%.

E' istituita un'ulteriore estrazione settimanale del concorso Enalotto, anche non abbinato all'estrazione del Lotto e con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze–Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è concessa la possibilità di istituire ulteriori estrazioni settimanali del gioco del Lotto.

17. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIDEOGIUOCHI

(Art. 36, commi da 22 a 27)

Sono apportate modifiche alla normativa fiscale concernente gli apparecchi per i videogiochi, comprese le eventuali sanzioni amministrative tributarie disposte per i predetti apparecchi, installati presso pubblici esercizi che non risultino conformi alle prescrizioni normative ed alle regole tecniche definite ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Sono, inoltre, previste modifiche alla normativa relativa ai documenti attestanti il rilascio dei nulla osta.

18. IVA INDETRAIBILE

(Art. 36, comma 28)

L'indetraibilità dell'IVA sulle operazioni aventi ad oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, attualmente prevista fino al 31 dicembre 2004, viene prorogata al 31 dicembre 2005.

19. PROROGA AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI IRPEF ED IVA

(Art. 36, commi da 29 a 31)

Viene disposta la proroga delle agevolazioni previste in materia di IRPEF ed IVA.

Per l'IRPEF:

- è estesa a tutto il 2005 la norma contenuta nell'art. 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in base alla quale i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero o in zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8000 euro;
- il limite di non concorrenza alla formazione del reddito da lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria versati ad enti previdenziali e casse a fini esclusivamente assistenziali da parte di datori di lavoro o dai lavoratori stessi viene fissato per l'anno 2005, in euro 3.615,20 (lo stesso previsto per gli anni 2003 e 2004).

Per l'IVA, gli imprenditori agricoli con un volume d'affari superiore ai vecchi 40 milioni (previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313) possono continuare ad applicare il regime speciale IVA, che permette loro una detrazione forfetaria dell'imposta.

Nel caso di imprenditori agricoli che esercitino anche attività connesse si prevede che solo per l'attività agricola "propria" si possa applicare il regime di detrazione forfetario, ferma restando la possibilità di applicare il regime di detrazione per le altre attività.

20. PROROGA AGEVOLAZIONI PER I COMUNI DELLA VALLE DEL BELICE

(Art. 36, comma 32)

Sono prorogate (al 31 dicembre 2005) le esenzioni ed agevolazioni fiscali relative ad atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione di immobili distrutti o danneggiati nella valle del Belice.

21. PROROGA AGEVOLAZIONI PER IL PATRIMONIO BOSCHIVO

(Art. 36, comma 33)

Le agevolazioni già previste dall'art. 19, comma 3, della L. 289/2002 (riguardante le proroghe di agevolazioni per il settore agricolo) sono prorogate (a tutto il 2005) ai fini della manutenzione e della salvaguardia dei boschi.

22. IRAP SUL SETTORE AGRICOLO E DELLA PESCA

(Art. 36, comma 34)

Per coloro che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, viene stabilito che l'aliquota IRAP sia fissata nella misura dell'1,9 % per i sei periodi d'imposta successivi al 1° gennaio 1998 e nella misura del 3,75 % per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005.

23. DISPOSIZIONI A FAVORE DI AGRICOLTURA, PESCA E PRODOTTI ENERGETICI

(Art. 36, comma 36)

Vengono prorogate al 31 dicembre 2005 le agevolazioni fiscali per la formazione e l'arrotondamento delle proprietà contadine e per tutto l'anno 2005 le agevolazioni fiscali e previdenziali a favore di imprese che esercitano la pesca costiera.

A decorrere dal 1° gennaio 2005 vengono prorogate alcune agevolazioni riguardanti particolari impieghi di alcuni prodotti energetici.

24. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISA

(Art. 36, commi da 38 a 44)

Il disegno di legge in esame contiene diverse disposizioni aventi ad oggetto l'abrogazione, la rideterminazione e determinate agevolazioni sulle aliquote di accisa relative ad oli minerali, *carbon coke*, *coke* di petrolio, bitume di origine naturale, gasolio per autotrazione. Vengono, altresì, stabiliti i soggetti destinatari di tali agevolazioni e le diverse modalità di applicazione delle stesse.

In conformità a quanto stabilito dalle direttive comunitarie, viene consentita l'applicazione al biodiesel di un'esenzione dall'accisa nell'ambito di un programma - della durata di sei anni - con decorrenza dal 1° gennaio 2005 fino al 30 giugno 2010.

L'efficacia di tali disposizioni deve conseguentemente essere subordinata alla preventiva approvazione degli Organismi comunitari, secondo quanto stabilito dal trattato istitutivo della Comunità europea.

FONDAZIONE LUCA PACIOLI